

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE COMPONENTI VEGETALI E PAESAGGISTICHE DEL
PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI**

TRA

La **Direzione regionale Musei Calabria** (di seguito anche “Direzione”), con sede legale in Cosenza, Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza, codice fiscale 98108420781, pec: drm-cal@pec.cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Dott. Filippo Demma nato a Caserta il 08/07/1971, codice fiscale DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Musei Calabria sita c/o Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza;

E

L’**Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Calabria** (di seguito anche “OAPPC RC”), con sede legale in Reggio Calabria in via Logoteta 6 – C.F. 80010340802, PEC: architettireggiocalabria@oappc-rc.it, rappresentato dal Presidente Arch. Ilario Tassone nato a Siderno il 01/04/1978, codice fiscale TSSLRI78D01I725N, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ordine;

E

L’**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria** (di seguito anche “ODAF RC”), con sede legale in Reggio Calabria, in via Del Torrione n.103/C – C.F. 80013750809, PEC: protocollo.odaf.reggiocalabria@conafpec.it, rappresentato dal Presidente Dott. Forestale Antonino Sgrò nato a Cinquefrondi (RC) il 11/03/1984, codice fiscale SGRNNN84C11C710S, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ordine;

1

(in prosieguo anche denominati congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”)

PREMESSA

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89*”;

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”, con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781;

VISTO il DM 23 gennaio 2016, n. 43 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014*” e in particolare l’art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura, tra cui il Museo e Parco Archeologico Nazionale di

Locri;

VISTO il DM 21 febbraio 2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 concernente il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria”;

CONSIDERATO che il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, via SS 106 c.da Marasà - Locri (RC), dipendente da codesta Direzione e a cui afferiscono, oltre al succitato Museo e Parco anche le sedi espositive del Complesso Museale del Casino Macrì e del Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni e dei beni culturali e paesaggistici in esso presenti, sviluppando e favorendo lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione e la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle proprie competenze, il Parco istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni, con l’Università di riferimento e con gli Ordini professionali;

CONSIDERATO che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha come scopo la tutela della comunità rispetto all’operato dei propri iscritti garantendo che gli stessi posseggano le conoscenze, le competenze, la moralità e l’etica necessarie per svolgere il mestiere dell’architetto nonché interloquisce con la Comunità per creare le migliori condizioni affinché gli architetti possano svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile;

CONSIDERATO che l’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali ha come scopo la tutela della comunità rispetto all’operato dei propri iscritti, garantendo la professionalità e la formazione degli stessi, che operano con le massime competenze nel settore dell’ambiente, dell’agricoltura, della forestazione e del verde pubblico. L’Ordine collabora con tutte le Istituzioni del Territorio per contribuire alla migliore ricaduta sociale ed ambientale delle azioni che gli stessi Istituti svolgono;

VISTO il parere favorevole della Direzione Generale Musei di cui al prot. 1606-A del 20/03/2024 e l’autorizzazione della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali di cui al prot. 1826-A del 28/03/2024 alla stipula della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale della presente intesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

La **Direzione regionale Musei Calabria**, l'**Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Calabria** e l'**Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Reggio Calabria**, concordano sull'utilità e l'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di affermare e consolidare i legami di collaborazione tra le tre Istituzioni. Mediante la presente convenzione si intende pertanto contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca, della valorizzazione, delle opportunità di formazione scientifica e professionale nell'ambito della progettazione, della gestione e della manutenzione delle componenti vegetali e paesaggistiche all'interno dei parchi archeologici.

Art. 2 (Modalità di realizzazione della collaborazione)

Le parti si impegnano a collaborare in attività culturali, di ricerca, di formazione e divulgazione rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico del Museo e del Parco Archeologico Nazionale di Locri. A tal scopo concordano di condividere iniziative indirizzate allo sviluppo di nuovi progetti nel campo della ricerca, della promozione di studi e ricerche, di percorsi di formazione professionale.

Tale collaborazione potrà prevedere, a titolo di esempio:

- attività di promozione culturale quali ad esempio incontri, seminari, convegni, giornate di studi, ecc;
- realizzazione e promozione di attività formative da svolgersi con studenti e con gli iscritti agli ordini professionali, nonché attività caratterizzate dal riconoscimento di crediti formativi e professionali come previsto dalla normativa vigente in materia;
- realizzazione e promozione di attività di ricerca;
- realizzazione e sostegno pubblicazioni;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- partecipazione congiunta ad attività di promozione dei temi oggetto della presente convenzione.

A tale scopo la Direzione e gli Ordini professionali si impegnano a definire specifici programmi di lavoro, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte emerse dalle tre Istituzioni, ferma restando la possibilità di svolgere attività in maniera autonoma e/o in collaborazione con altri Enti.

Al fine di definire tali programmi, di seguirne lo svolgimento, di assicurarne l'attuazione, la Direzione e gli Ordini individuano ciascuno un responsabile.

Art. 3 (Referenti)

I referenti e responsabili della presente convenzione sono l'arch. Elena Rita Trunfio, Direttrice del

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, per la Direzione regionale Musei Calabria, l'arch. Ilario Tassone per l'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Calabria e il dott. Antonino Sgrò per l'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Reggio Calabria.

Art. 4 (Norme economiche)

La stipula della presente convenzione è a titolo non oneroso per le Parti.
Ognuna delle parti è libera di finanziare, direttamente o attraverso sponsor pubblici o privati, attività specifiche rientranti nelle finalità della presente convenzione, in tutto o in parte. Le parti comunque si impegnano a promuovere la conoscenza delle finalità perseguite dalla presente convenzione presso Enti, Banche, Fondazioni, ecc., allo scopo di sensibilizzare i potenziali sponsors all'erogazione di contributi utili al perseguimento degli scopi della presente.

Art. 5 (Proprietà intellettuale, comunicazione condivisa e utilizzo dei loghi)

Nel materiale promozionale, nella comunicazione condivisa, nelle pubblicazioni e nei prodotti di varia natura derivanti dalle attività espressamente scaturite dalla collaborazione normata dalla presente convenzione e dagli eventuali accordi attuativi da essa derivati, le Parti si impegnano ad inserire informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e i rispettivi loghi, secondo la normativa delle Parti, nonché ad attenersi alle politiche di authorship, riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici e promozionali, dei risultati derivanti dalla presente convenzione e dai relativi accordi attuativi, o qualora rediga un contributo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente le altre Parti e comunque a citare la presente convenzione.

Fermo restando che ogni Parte rimarrà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, i risultati totali o parziali delle attività espressamente conseguiti nell'ambito della presente convenzione e dei relativi accordi attuativi e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 6 (Norme sulla salute e sulla sicurezza)

1. Il personale e tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle Parti contraenti comunque designati sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Il personale delle Parti, compresi tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

3. Ciascuna Parte, ove previsto, provvederà alla fornitura di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale al proprio personale e agli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti che a qualunque titolo, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 7 (Norme sul trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata; acconsentono inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, alla comunicazione dei dati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'intesa.

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività riconducibili all'oggetto della presente convenzione in attuazione delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Per quanto attiene al Dipartimento, il trattamento si conformerà altresì a quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale 870/2019) e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (Delibera n. 514 del 19 dicembre 2018).

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- responsabile protezione dei dati della Direzione Regionale Musei Calabria: drm-cal@cultura.gov.it
- responsabile protezione dei dati dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Calabria: architettireggiocalabria@oappc-rc.it
- responsabile protezione dei dati dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria: Dott. Pasquale Nicolazzo E-mail: info@studionicolazzo.it PEC: info@pec.studionicolazzo.it

Art. 8 (Durata della Convenzione e procedure di rinnovo)

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata di 1 anno. Ogni sua modifica o integrazione dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per iscritto, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

Art. 9 (Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Art. 10 (Eventuali controversie, clausola arbitrale, foro competente e registrazione)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano esclusivamente il foro di Cosenza quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Questa Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della Parte richiedente.

Essa è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 642/1972.

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

La convenzione è redatta in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza,

Per la Direzione regionale Musei Calabria
Il Direttore Dott. Filippo Demma

Per l'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Calabria
Il Presidente Arch. Ilario Tassone

Per l'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Reggio Calabria
Il Presidente Dott. Antonino Sgrò